



C/2023/343

30.10.2023

Ricorso proposto il 7 agosto 2023 — Rivellini/Parlamento

(Causa T-465/23)

(C/2023/343)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Crescenzo Rivellini (Napoli, Italia) (rappresentante: G. Oliviero, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare totalmente il provvedimento dell'Ufficio di Presidenza comunicato il 26 maggio 2023, poiché infondato quanto alle accuse mosse nei confronti del ricorrente;
- per effetto di quanto precede, annullare ogni atto prodromico a quello qui impugnato e produttivo di effetti giuridici nei confronti del ricorrente;
- in via subordinata, dichiarare prescritto ogni addebito mosso al ricorrente, relativo a tutti i rimborsi antecedenti il 19 dicembre 2012, poiché il primo atto da considerare eventualmente interruttivo della prescrizione è solo la nota ricevuta dal ricorrente il 19 dicembre 2017, con la quale OLAF ha comunicato al Rivellini l'apertura dell'indagine amministrativa Caso No OC/2017/0506/A1 a suo carico;
- sempre in via subordinata, dichiarare infondata ogni addebito dovuto per i rimborsi relativi a MP Congressi e Comunicazione s.r.l. per tutti i servizi prestati al ricorrente dal 16 giugno 2010 sino alla fine del mandato parlamentare, poiché in tutto il predetto periodo l'Assistente Parlamentare Accreditato (APA) [confidenziale] ⁽¹⁾ non è stata amministratrice della predetta società e, quindi, non vi era affatto una situazione di conflitto di interessi;
- in via di estremo subordine — ed in ipotesi di rigetto di tutte le domande che precedono — dichiarare illegittima la trattenuta operata dalla Direzione generale delle Finanze nella misura di tutta la parte economica eccedente EUR 1 000,00 della pensione attribuita al Rivellini (EUR 1 615,22), poiché — come previsto dall'art. 545 del Codice di Procedura Civile italiano (più volte richiamato nella corrispondenza dalla Direzione generale delle Finanze) — dalla attuale pensione di anzianità del Rivellini (come detto, EUR 1 615,22 mensili) può essere trattenuto il solo importo di EUR 123,04 (pari ad 1/5, al 20 % di EUR 615,22), mentre il residuo importo di EUR 1 492,18 dev'essere integralmente corrisposto al ricorrente;
- il tutto con vittoria di spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illogicità della motivazione ed infondatezza relativamente ai rimborsi per l'Assistente Parlamentare Accreditato (APA) [confidenziale] ⁽²⁾; assenza di prova degli addebiti ascritti al ricorrente ed omessa valutazione degli indizi forniti dallo stesso; illegittimo implicito diniego a legittime richieste documentali inoltrate dall'istante; prescrizione di ogni addebito mosso in merito all'APA [confidenziale] ⁽³⁾,

- In tale motivo si esaminano e criticano le censure mosse al ricorrente da OLAF, Segretario Generale ed Ufficio di Presidenza rispetto al recupero dei rimborsi relativi all'APA [confidenziale] ⁽⁴⁾, alla sua attività ed alla sua residenza.

⁽¹⁾ Dati confidenziali occultati.

⁽²⁾ Dati confidenziali occultati.

⁽³⁾ Dati confidenziali occultati.

⁽⁴⁾ Dati confidenziali occultati.

- Si critica anzitutto la nozione di residenza dell'APA presso il luogo dove è ubicato il Parlamento, poiché essa senz'altro non può essere equiparata a quella dei funzionari stabili di tale Organismo Comunitario.
 - Si lamenta, poi, che ogni addebito mosso al ricorrente sull'APA non è provato e che, comunque, al ricorrente è stata negata la consegna delle risultanze del badge di accesso dell'APA al Parlamento; si deduce anche la impossibilità di fornire le prove indicate dall'Ufficio di Presidenza (paragrafo 109) a distanza di numerosi anni.
 - Si eccepisce, poi, la prescrizione della richiesta relativa all'APA, poiché pervenuta oltre il relativo termine rispetto ad una attività resa sino al 31 dicembre 2009.
2. Secondo motivo, vertente sull'illogicità ed errore in diritto della motivazione relativamente ai rimborsi relativi ai contratti di servizi con MP Congressi e Comunicazione s.r.l.; legittimità, regolarità e conformità della condotta tenuta rispetto alle previsioni comunitarie; prescrizione totale o parziale degli addebiti mossi
- Si deduce e prova anzitutto l'assenza di conflitto di interessi, poiché [confidenziale] ⁽⁵⁾ ha dimesso la carica di amministratrice di MP Congressi e Comunicazione s.r.l. dal 16 giugno 2010 al 16 dicembre 2015.
 - Si critica l'altro profilo di conflitto di interessi relativo alla qualità di «partner stabile» del ricorrente rispetto alla [confidenziale]: si nega tale relazione e si richiamano le norme che delineano tale potenziale conflitto di interessi.
 - Si ribadisce il legittimo operato della società di servizi ex articolo 41 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento europeo (MASD), poiché sempre avallato annualmente; si richiama l'articolo 132, comma 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽⁶⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, intitolato «Conservazione dei dati» e si eccepisce, infine, la prescrizione quinquennale di ogni addebito antecedente la data del 19 dicembre 2012.
3. Terzo motivo, vertente sull'illogicità della motivazione e violazione del principio di certezza nei rapporti giuridici e del legittimo affidamento rispetto ai contratti tra il ricorrente e MP s.r.l. — Prescrizione delle condotte ascritte all'istante.
- Si parte dalla data della comunicazione OLAF (19 dicembre 2017) e si richiama l'articolo 73 bis del regolamento CE 1605/2002, l'articolo 85 ter del regolamento CE 2342/2002 ⁽⁷⁾ della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento CE 1605/2002 ⁽⁸⁾ del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l'articolo 41 MASD e la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 12 marzo 2014 nella causa F-128/12 per dimostrare che la decorrenza della prescrizione quinquennale decorre dalla data di versamento degli importi poi contestati.
 - Si censura per illegittimità l'articolo 85 ter del regolamento CE 2342/2002.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio generale in materia di ripartizione dell'onere della prova — Illegittima inversione di tale onere.
- Si censura la pretesa inversione del principio dell'onere della prova, poiché l'istituzione accusa il Rivellini, senza fondare la sua accusa su nessuna prova e pretenderebbe che fosse il ricorrente a fornire prove, violando così anche il principio della c.d. vicinanza della prova.
5. Quinto motivo, in subordine rispetto agli altri che precedono, vertente sull' illegittima trattenuta dalla pensione del ricorrente — Palese violazione dell'articolo 545 codice di procedura civile italiano, comma 7, nonostante tale norma sia stata espressamente richiamata dalla Direzione generale delle Finanze.
- Si lamenta l'illegittima trattenuta operata dalla Direzione generale delle Finanze sulla pensione riconosciuta al ricorrente, rispetto a quanto previsto dall'articolo 545, comma 7, del codice di procedura civile italiano, norma richiamata a più riprese dalla predetta Direzione, ma applicata male, con danni economici per il ricorrente.

⁽⁵⁾ Dati confidenziali occultati.

⁽⁶⁾ GU 2018, L 193, p. 1.

⁽⁷⁾ GU 2002, L 357, p. 1.

⁽⁸⁾ GU 2022, L 248, p. 1.